

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

ALBO ARBITRI

SCUOLA ARBITRALE



CONVENTION DEGLI ARBITRI ITALIANI

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 10/13 GENNAIO 2008

**CODICE INTERNAZIONALE DEL BRIDGE EDIZIONE 2008
PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DAL 61 AL 64 (*RENONCE*)**

DI MAURIZIO DI SACCO E FRANCESCO DE MANES

LA RENONCE

La *renonce* è trattata nella sezione 3 del Codice di Gara composta dagli articoli dal 61 al 64.

In questi articoli, in quella che è la loro formulazione attuale, si legge di frequente il termine penalità, parola che nel nuovo Codice sarà sostituita da quella di rettifica. Affrontare un discorso scolastico sulla *renonce* sembra superfluo in questa sede, ma vale tuttavia la pena di riaffermare come sia, tra i vari articoli che prevedono un trattamento meccanico, la situazione regolamentare che più di ogni altra contrasta con il principio di cui all'introduzione, dove si afferma che questo Codice non si prefigge lo scopo di punire chi commetta delle irregolarità, ma piuttosto quello di risarcire danni eventualmente subiti.

Molte sono le voci levatesi contro questo meccanismo perverso, tanto da far sì che qualcosa si sia fatto per attenuare la crudele punizione di chi si renda colpevole di *renonce*, se pure permanga ancora l'aspetto più inquietante, ovvero l'assoluta mancanza di equità nei confronti dei colpevoli.

Il meccanismo è infatti tale da assegnare, di fatto, penalità che hanno conseguenze diverse pur in presenza di una tipologia di errore assolutamente identica.

L'unica soluzione accettabile sembrerebbe quella di affidarsi interamente al principio di equità, ovvero proprio quello di cui all'introduzione al Codice, limitandosi a riparare danni qualora la *renonce* ne abbia causati, ovvero quanto attualmente previsto dall'articolo 64C nel caso di *renonce* per le quali non sia prevista una specifica penalità.

Passiamo ora ad un'analisi sistematica della nuova normativa, mettendo in rilievo ogni variazione rispetto a quella attualmente in vigore.

Articolo 61

IL MANCARE DI RISPONDERE A COLORE – INDAGINI RELATIVE AD UNA RENONCE

Definizione della renonce

Il mancare di rispondere a colore secondo le disposizioni di cui all'art. 44, o il mancare di attaccare, o di giocare, seppure se ne sia in grado, una carta o un seme come richiesto per legge, o come specificato da un avversario nel suo esercizio di un'opzione relativa alla rettifica di un'irregolarità, costituisce una renonce (ma vedi art. 59 quando impossibilitato ad ottemperare).

Diritto di fare indagini riguardo ad una possibile renonce

1. *Il dichiarante può chiedere ad un difensore che non abbia risposto a colore se egli non abbia carte nel seme giocato.*
2. (a) *Il morto può interrogare il dichiarante (ma vedi art. 43B2(b)).*
(b) *Il morto non può chiedere ai difensori e può trovare applicazione l'Art. 16B.*
3. *I difensori possono chiedere al dichiarante e, a meno che l'Autorità preposta alla stesura dei regolamenti non lo proibisca, possono interrogarsi reciprocamente (con il rischio di creare informazioni non autorizzate).*

Per avvicinare di più gli articoli di questa sezione al principio generale del Codice il legislatore ha, come in precedenza accennato, sostituito il termine penalità con quello di rettifica, per cui il periodo sottolineato nella lettera A diventa: " **come rettifica ad una irregolarità**".

Più significative sono le variazioni inserite nella lettera B, le quali rappresentano uno dei due punti qualificanti della riforma di questa parte del Codice.

Nella forma, cambia l'incolonnamento con 3 capoversi, scompare per poi riapparire nell'articolo 62 la parte in corsivo; nella sostanza, viene inserita la proibizione per il morto di chiedere ai difensori, e viene concesso a questi ultimi di interrogarsi reciprocamente

Il punto 3 è di straordinario impatto sulla vita di tutti i giorni, e ricalca quanto già in uso nelle manifestazioni organizzate dalla ACBL¹: i difensori possono fare indagini presso il compagno in merito ad una possibile *renonce*.

Il principio affermato è del tutto in linea con quello di cui all'introduzione, visto che così diminuisce drasticamente la probabilità che si debba intervenire con l'assegnazione di una penalità, la quale, per di più, è iniqua (non a caso si è lasciato il termine "penalità", visto che rettifica sembra, in questo ambito, assai eufemistico).

La posizione del partito colpevole è, tuttavia, già sufficientemente pesante, dato che si ritrova una carta penalizzata – situazione che può facilmente costare molte prese – e soggetta all'applicazione dell'articolo 16 sia nel caso fosse stata commessa *renonce*, sia nel caso opposto.

A proposito di INA, all'arbitro è richiesto di focalizzare la sua attenzione su questo aspetto, dato che ogni domanda in merito ad una possibile *renonce* svela in qualche modo la distribuzione di chi chiede.

¹ American Contract Bridge League

ARTICOLO 62 - CORREZIONE DELLA RENONCE

- A. *La renonce deve obbligatoriamente essere corretta*
Un giocatore deve correggere la sua renonce se si accorge dell'irregolarità prima che diventi consumata.
- B. *Correzione di una renonce*
Per correggere una renonce, il colpevole ritira la carta che ha giocato nel fare renonce, e la sostituisce con una carta legale.
1. Una carta così ritirata diventa una carta penalizzata maggiore (art. 50) se era stata giocata dalla mano coperta di un difensore.
2. La carta può essere sostituita senza ulteriori rettifiche se era stata giocata dalla mano del dichiarante (ma vedi l'Art. 43B2(b)) o del morto, o se era una carta scoperta di un difensore.
- C. *Carte giocate successivamente nella presa*
1. Ogni componente della linea innocente potrà ritirare e riporre nella propria mano qualsiasi carta possa aver giocato dopo la renonce ma prima che sia stata richiamata l'attenzione sulla stessa (vedi Art. 16D).
2. Dopo che un giocatore innocente abbia in questo modo ritirato una carta, il giocatore della linea colpevole che segue in rotazione potrà ritirare la sua carta giocata, la quale diverrà carta penalizzata se il giocatore era un difensore, e vedi art. 16D.
3. Il pretendere che ci sia stata una renonce non autorizza automaticamente l'ispezione delle prese coperte (vedi Art. 66C).
- D. *Renonce alla dodicesima presa*
1. Una renonce alla dodicesima presa, anche se consumata, dovrà essere corretta se rilevata prima che tutte e quattro le mani siano riposte nel board.
2. Se la renonce di un difensore viene commessa alla dodicesima presa e prima che sia il turno del suo compagno di giocare nella presa stessa, e se il compagno del colpevole possiede carte in due semi, il compagno del colpevole non potrà scegliere la giocata che potrebbe essere stata suggerita dal fatto di aver visto la carta della renonce.

L'articolo 62 varia solo nell'impaginazione, nei rimandi ad altri articoli, e in qualche aggiunta. Viene chiarito meglio il comportamento del colpevole in correzione ad una *renonce*.

La lettera B. viene riscritta in modo più chiaro: **“Per correggere una *renonce*, il colpevole ritira la carta così giocata, e la sostituisce con una carta legale”**.

Scompaiono i titoli, e nel punto 2 il rimando a piè di pagina diviene parte integrante – operazione, questa, effettuata in varie altre parti del Codice:

“2. la carta può essere sostituita senza ulteriori rettifiche se era stata giocata dalla mano del dichiarante (ma vedi articolo 43B2(b)) o del morto, o se era una carta scoperta di un difensore”

Nella lettera C. 1 viene specificato che i giocatori innocenti possono ritirare carte giocate successivamente ad una *renonce* e **“riporle nella propria mano.”**

Causa, poi, la ristrutturazione dell'articolo 16, il rimando alla lettera C del 16 medesimo cambia in quello alla lettera D.

Viene inserito un terzo capoverso che è ora parte dell'articolo 61B: **“3. II pretendere che ci sia stata una *renonce* non autorizza automaticamente l'ispezione delle prese coperte (vedi articolo 66C).**

ARTICOLO 63 - CONSUMAZIONE DELLA RENONCE

La renonce diventa consumata

Una renonce diventa consumata:

- 3. Quando il colpevole, o il suo compagno, attacchino o giochino nella presa successiva (qualsiasi giocata del genere, legale o illegale, rende consumata la renonce).*
- 4. Quando il colpevole, o il suo compagno, nominino o altrimenti designino una carta da giocare nella presa seguente.*
- 5. Quando un componente della linea colpevole faccia, o si dichiari d'accordo con una richiesta o una concessione di prese manifestandolo a voce, o scoprendo le sue carte, o in qualsiasi altra maniera.*

C. La renonce non può essere corretta

Dopo che una renonce sia divenuta consumata, non potrà più essere corretta (tranne nel caso previsto dall'art. 62D per una renonce alla dodicesima presa), e la presa in cui sia stata commessa la renonce rimarrà come giocata.

In questo articolo scompare, quale diretta conseguenza del diritto acquisito dai difensori di interrogarsi reciprocamente sulla possibilità di una *renonce*, la lettera B. che diviene l'attuale lettera C.

ARTICOLO 64 - PROCEDURA DOPO LA CONSUMAZIONE DI UNA RENONCE

A. Rettifica a seguito di una renonce

Quando la renonce sia divenuta consumata:

- 1. e la presa nella quale è stata commessa la renonce sia stata vinta dal giocatore colpevole², dopo che il gioco sia terminato, la presa in cui sia stata commessa la renonce sarà trasferita alla linea innocente, insieme ad una qualunque delle prese successive vinte dalla linea colpevole.*
- 2. e la presa nella quale sia stata commessa la renonce non sia stata vinta dal giocatore colpevole²⁹, allora, se la linea colpevole ha vinto quella presa o qualsiasi altra presa successiva, dopo che il gioco sia terminato una presa verrà trasferita alla linea innocente.*

B. Nessuna rettifica

² Per gli scopi di questo articolo, una presa vinta con una carta del morto non è stata vinta dal dichiarante.

Non verrà effettuata nessuna rettifica, tra quelle esposte nel punto A. a seguito di una renonce consumata:

1. *se la linea colpevole non vince né la presa della renonce, né nessuna altra presa successiva.*
 2. *se si tratta di una renonce successiva dello stesso giocatore nello stesso seme. Può trovare applicazione l'Art. 64C.*
 3. *se la renonce era stata commessa nel mancare di giocare una qualsiasi carta scoperta sul tavolo o appartenente ad una mano scoperta sul tavolo, compresa una carta appartenente alla mano del morto.*
 4. *se l'attenzione sulla renonce è stata richiamata per la prima volta dopo che un membro della linea innocente ha effettuato una chiamata nella mano successiva.*
 5. *se l'attenzione sulla renonce è stata richiamata per la prima volta dopo che il round è finito.*
 6. *se si tratta una renonce commessa alla dodicesima presa.*
 7. *quando entrambe le linee hanno commesso renonce nello stesso board.*
- C. *Responsabilità dell'Arbitro riguardo al ripristino dell'equità*

Quando, dopo una qualsiasi renonce consumata, comprese quelle non soggette a rettifica, l'Arbitro ritenga che la linea innocente non sia stata sufficientemente compensata dalle disposizioni di questo articolo per il danno subito, egli dovrà attribuire un punteggio arbitrale.

Nell'articolo 64 si nota maggiormente, vista la frequenza, l'eliminazione del termine penalità. Nel comma A. 1 viene inserito un rimando a piè pagina : " **Per gli scopi di questo articolo, una presa vinta con una carta del morto non è stata vinta dal dichiarante**"., circostanza che sembra ovvia, ma che era spesso oggetto di domande da parte di giocatori e, ahinoi, arbitri.

La lettera A2 presenta il secondo punto qualificante della riforma: scompare tutta la parte fra parentesi, ovvero la penalità – pesantissima – da assegnarsi qualora il colpevole avesse vinto una presa con una carta che avrebbe potuto legalmente essere giocata nella presa di *renonce*.

Nella pratica arbitrale questo non comporta alcun cambiamento in termini di indagini al tavolo: l'arbitro deve sempre e comunque sincerarsi che l'infrazione non abbia comportato vantaggi superiori a quelli oggetto della rettifica.

Sebbene siano spesso i giocatori a far notare eventuali incongruenze, è l'arbitro in prima persona a doversi far carico dell'indagine, evitando la pigra e pilatesca azione dettata dall'approccio rappresentato dall'orrida frase "se non chiedono niente loro..."

Nel comma B. 2 viene inserito il rimando all'articolo 64C.

Viene inserita la lettera B7, anch'essa innovativa e molto intelligente: "**quando entrambe le linee hanno commesso *renonce* nello stesso board**".

Si afferma infatti il giusto principio dell'equivalenza delle infrazioni: a parità di errore parità di trattamento, senza indagare ulteriormente sul fatto che una *renonce* valesse due prese e l'altra una.

Anche in questo caso, però, e forse con maggiore evidenza, si deve fare un'indagine molto accurata: è importante che l'arbitro si renda conto dell'andamento del gioco, visto che una *renonce* potrebbe far cambiare la normale linea di gioco sia da una parte che dall'altra.

Di seguito, per una migliore lettura, viene inserita la nuova sezione 3.